

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di "Dirigente Medico disciplina di Psichiatria" per le esigenze dell'Azienda USL di Modena.

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 483/97, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 10

→ Servizio di ruolo e non di ruolo presso Aziende Sanitarie Locali o Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ex artt. 22 e 23 DPR 483/97:

1. nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento

Per il servizio a tempo pieno i punteggi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento;

→ Servizio di ruolo e non di ruolo quale Ufficiale Medico presso pubbliche amministrazioni, punti 0,25 per anno.

→ L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie, in rapporto al numero di ore settimanali, punti 1 per anno. Le relative attestazioni di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario settimanale ed essere attinenti al profilo a concorso. La Commissione precisa che per attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione dovrà essere considerata l'attività di specialistica ambulatoriale, quella di medico nella disciplina oggetto del concorso, quella di medico per l'emergenza territoriale, nonché quella di guardia turistica, con l'esclusione pertanto dell'attività di continuità assistenziale o guardia medica P.F.N. nonché dell'attività di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

→ Servizio nel profilo professionale e categoria a concorso presso Case di Cura convenzionate o accreditate e strutture ambulatoriali convenzionate o accreditate; il servizio è ridotto al 25% della durata e la convenzione deve essere dichiarato nel certificato o autocertificato.

Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale, la qualifica, la disciplina nella quale il servizio è stato prestato, o se il servizio è stato prestato nella posizione di ruolo, di incarico o in base a rapporto convenzionale, ovvero se il servizio è stato prestato con rapporto di lavoro a tempo definito o con rapporto di lavoro a tempo pieno, il servizio sarà valutato con il minor punteggio attribuibile.

→ Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall'anno accademico 2006/2007 o con la diversa decorrenza eventualmente specificata nel certificato rilasciato dall'Università o autocertificata dal candidato. Ai medici in formazione della disciplina a concorso verranno riconosciuti gli anni di specializzazione già conclusi. Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

- I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi, tirocini curriculari e frequenze volontarie;
- non saranno valutati titoli di studio non ancora conseguiti.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).